

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata Associazione Italiana Gioco Flipper in breve A.I.G.F.

L'associazione ha sede in Cesano Maderno (MI) inizialmente in Via Cozz, n. 2

Essa opererà sia nel territorio nazionale e sia in quello internazionale.

L'associazione, apartitica, ha struttura e contenuti democratici e la sua durata è illimitata.

Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali, in materia di enti associativi non commerciali.

L'assemblea degli associati, con propria deliberazione, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate, nonché aderire ad altre associazioni e/o enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi associativi.

Art. 2 - Scopi e finalità.

L'associazione, che non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Si prefigge principalmente di promuovere e valorizzare la cultura del flipper ed apparecchi di intrattenimento ludico e culturale.

Organizzerà percorsi formativi e culturali finalizzati alla conoscenza del gioco dei flipper.

Art. 3 – Associati

Gli associati possono essere:

a) Soci fondatori.

b) Soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione, mentre sono soci ordi-

nari i non fondatori, regolarmente iscritti al libro soci dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che fanno domanda al consiglio direttivo, dichiarando di accettare, senza riserva, gli scopi e le finalità dell'associazione riportate nel presente statuto.

All'atto di ammissione, in via anticipata, gli Associati verseranno la quota annuale di associazione, così come stabilita dal consiglio direttivo ex art. 5.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto la propria richiesta di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il consiglio direttivo verifica la presenza dei requisiti necessari all'ammissione e provvede ad accogliere la domanda qualora essi siano posseduti.

Sono considerati requisiti necessari all'ammissione la maggiore età e la non appartenenza ad associazioni ed enti contrari alla finalità dell'associazione.

La qualifica di associato cessa per:

- Dimissioni volontarie.
- Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.
- Sopraggiunta mancanza di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione.
- Esclusione.

L'esclusione è stabilita dal consiglio direttivo con deliberazione motivata per:

- a) Comportamento contrastante con gli obblighi statutari.
- b) Violazione degli obblighi statutari, dei regolamenti e/o delle delibere assembleari.
- c) Svolgimento di attività in palese contrasto e/o concorrenza con quella

dell'associazione.

d) La mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali.

Il mancato accoglimento della domanda di associazione, ovvero la cessazione della qualità di socio, é deliberata dal consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al presidente del consiglio direttivo mediante invio di lettera raccomandata.

Il presidente avrà facoltà di sentire il parere, benché non vincolante, dell'assemblea degli associati, previa convocazione della stessa nei termini previsti dai successivi articoli, ovvero in occasione della prima assemblea ordinaria e/o straordinaria.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Il consiglio direttivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, stabilisce la quota sociale minima; in mancanza di detta deliberazione, rimarrà confermata, anche per l'anno successivo, quella già in vigore.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

È comunque facoltà degli associati effettuare ulteriori versamenti.

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) Partecipare all'assemblea e di votare direttamente.
- b) Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali.
- c) Partecipare alle attività promosse dall'associazione.
- d) Usufruire di tutti i servizi dell'associazione.
- e) Recedere dall'associazione in qualsiasi momento.

Agli Associati è fatto obbligo di:

- a) Osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

b) Svolgere le attività preventivamente concordate.

c) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

d) E' data la possibilità all'associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Le prestazioni degli associati sono gratuite e gli stessi non possono percepire compensi e/o emolumenti neppure dai beneficiari.

Il consiglio direttivo, però, può stabilire un compenso per gli associati che svolgono attività all'interno, ovvero in favore, dell'associazione.

Detti compensi e il rimborso delle spese sostenute per le attività prestate (quest'ultime entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio stesso), nonché le modalità di pagamento, saranno stabilite dal consiglio direttivo, così come previsto dall'art. 9 del presente statuto.

L'eventuale suddivisione degli associati in categorie diverse, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 — Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

b) Dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo e/o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità.

c) Dai contributi di Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche.

d) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

e) Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, a qualsiasi titolo e/o ragione (es. lasciti, donazioni ed eredità).

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Quote e contributi degli associati.

b) Eredità, donazioni e legati.

c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

d) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali.

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e/o ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e/o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, feste e sottoscrizioni anche a premi.

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto.

In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versa-

to.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

I fondi sono depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal consiglio direttivo.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) Il Presidente.
- b) Il Consiglio direttivo.
- c) L'Assemblea degli associati.
- d) Il Collegio dei revisori dei conti.**

Art. 8 – Il presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti ed è investito dei seguenti poteri/facoltà:

- a) Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
- b) E' autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone quietanze liberatorie.
- c) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
- d) Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
- e) Esamina e decide in merito ai ricorsi ricevuti da coloro che non sono stati ammessi, ovvero sono stati esclusi dall'associazione da parte del consiglio direttivo, con facoltà di sentire il parere dell'assemblea.

f) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa deliberazione.

Di fronte agli associati e ai terzi la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Il segretario-tesoriere, eventualmente nominato, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti principali:

a) Provvede al disbrigo della corrispondenza.

b) E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e di eventuali gruppi d lavoro.

c) Predisporre lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

d) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione e alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

e) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del presidente e/o del consiglio direttivo.

Art. 9 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo formato da tre a sette aderenti eletti dall'assemblea resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere, questo sarà sostituito dal primo dei non eletti e il consigliere così subentrato durerà in carica sino al termine del mandato del consiglio direttivo in essere.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri,

l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra propri componenti il presidente Ravagnati Federico Gabriele, il vice presidente Pellegatta Nicola ed il segretario Mornatta Andrea.

In occasione della prima riunione dopo la propria nomina, il consiglio direttivo indica l'associazione con finalità analoghe cui potrà essere devoluto il patrimonio residuante dopo la liquidazione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione.

Il consiglio direttivo si riunisce:

- a) ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- b) Quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
- c) Qualora si renda necessario decidere in merito ai compensi e al rimborso spese da riconoscere agli Associati ex art. 5.
- d) Almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale, nonché in ordine a eventuali ulteriori richieste che non rivestano il carattere di urgenza e attinenti l'ordinaria amministrazione, come, per esempio, la preventiva determinazione dei compensi e del rimborso spese da riconoscere agli associati.

Nella seconda ipotesi (b) la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con parere consultivo.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, ivi compresa la determinazione delle quote associative, nonché le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il consiglio potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Art 10 – Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) L'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale preventivo.
- b) Gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione.
- c) La nomina dei componenti del consiglio direttivo, così come stabilito dal precedente art. 9 e dell'eventuale collegio dei revisori dei conti.
- d) L'approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
- e) Quanto altro a essa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) Lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e sugli eventuali e successivi incombenti.

L'assemblea, ordinaria e/o straordinaria, può essere convocata:

- a) Dal presidente.
- b) Su richiesta della maggioranza del consiglio direttivo.
- c) Su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
- d) L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere

l'ordine del giorno.

e) La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso è inviato per posta elettronica, fax o lettera raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo indicato nel libro degli associati.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a cinque giorni.

In prima convocazione, l'assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci (o dei voti) e delibererà sempre a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14 (scioglimento).

Se non diversamente previsto, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente, o, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e se nominati, dagli scrutatori.

Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione

all'albo della sede del relativo verbale.

Ogni associato ha la facoltà di rappresentare in assemblea, al massimo, altri due associati, mediante presentazione di delega scritta.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

Art. 11 — Collegio dei revisori dei conti

Contestualmente all'elezione del consiglio direttivo, l'assemblea può provvedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non associati.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

I revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'associazione e curano il controllo delle spese, per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Verificano inoltre l'osservanza delle leggi, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci e a tale ultimo scopo il collegio si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro limiti di legge, per lo svolgi-

mento di particolari incarichi.

Art 13 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea da convocarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o a distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14 - Modifiche allo statuto - Scioglimento dell'associazione

Le proposte di modificazione dello statuto possono essere presentate da uno degli organi sociali ovvero da almeno un decimo dei soci che ne facciano richiesta, a mezzo raccomandata inviata al presidente, che convocherà il consiglio direttivo.

Le relative deliberazioni sono approvate dal consiglio direttivo medesimo, sentito il parere non vincolante dell'assemblea.

L'associazione si estingue, quando lo scopo è stato raggiunto ovvero è divenuto impossibile da conseguire.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del consiglio direttivo.

L'assemblea degli associati delibera, con voto favorevole di 3/4 dei votanti presenti,

la messa in liquidazione dell'associazione e nomina due liquidatori che sostituiranno il consiglio direttivo.

I liquidatori saranno investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'associazione.

I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'assemblea.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere, anche in modo indiretto, a terzi il patrimonio residuo dell'Ente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e/o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

L'individuazione di tale associazione è rimessa al consiglio direttivo che dovrà darne indicazione, ovvero conferma di quella già indicata ogni tre anni in coincidenza con la sua elezione.

Art. 15 — Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali promesse da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i revisori, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte a un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e integralmente accettare.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Monza e Brianza.

Il Tribunale arbitrale sarà composto di un unico arbitro, nominato dalla Camera Arbitrale di Monza e Brianza.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro decederà secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà quella della Camera Arbitrale di Milano.

Art. 16 — Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.